

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 22/04/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di avere sottoscritto i seguenti buoni fruttiferi postali:

- in data 7 maggio 1988 BPF serie P, n. 000.046 del valore di Lire 2.000.000, sul modulo originariamente appartenente alla serie "P" e ridenominato "Q/P" con timbro apposto sul fronte e sul retro relativamente ai nuovi rendimenti dal primo al ventesimo anno, non modificando però il rendimento previsto per le annualità successive e precisamente "più Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30esimo anno solare successivo a quello di emissione" (doc. 1);
- in data 29 giugno 1988 BFP serie Q, n. 000.081 del valore di Lire 1.000.000 (doc. 2);
- in data 30 agosto 1988 BFP serie Q, n. 000.087 del valore di Lire 500.000 (doc. 3);
- in data 27 ottobre 1988 BFP serie Q, n. 000.108 del valore di Lire 1.000.000, sul modulo originariamente appartenente alla serie "Q" e sul cui retro è stata oscurata l'originaria tabella stampigliata e apposto il timbro con i nuovi indici di interesse delle serie "Q" (doc. 4);

lamenta che l'intermediario, senza tenere conto delle condizioni riportate a tergo dei titoli in controversia, in data 26.01.2019 ha liquidato la somma di € 25.449,16. Evidenzia che la corretta liquidazione, invece, prevedeva:

- per il BFP serie P, n. 000.046 Euro 26.664,70 - invece che Euro 11.363,34, così come liquidati, per una differenza di € 15.301,36;
- per il BFP serie Q, n. 000.081 Euro 7.457,78 - invece che Euro 5.681,67 così come liquidati, per una differenza di € 1.776,11;
- per il BFP serie Q, n. 000.087 Euro 3.728,87 - invece che Euro 2.817,16, così come liquidati, per una differenza di € 911,71;
- per il BFP serie Q, n. 000.108 Euro 5.593,43 (prospetto cassa depositi e prestiti) - invece che Euro 5.586,99 come liquidati.

Presentato reclamo in data 03/10/2020, cui l'intermediario rispondeva che *"la tabella riportata sul titolo non ha valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore di rimborso"*, afferma che la fattispecie in controversia rientra tra le ipotesi regolate dalla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6142 del 03.04.2020, dalle unanimi pronunce della giurisprudenza e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007, la quale ha disposto che le condizioni stampigliate a tergo del titolo prevalgono quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle stesse; rileva, in particolare, che per il BFP serie "Q/P", la presenza a tergo dei rendimenti, più vantaggiosi rispetto a quelli previsti per la serie Q, relativi al periodo dal 21° al 30° anno ingenera nel sottoscrittore un legittimo affidamento; che tale ragionamento è peraltro applicabile anche ai BFP serie Q, la cui retrostante tabella non è stata modificata, lasciando inalterati gli andamenti previsti (come da pronuncia 6142/2020). Precisa, infine, che in nessun BFP, ed in particolare nei due buoni serie Q intonsi e privi di alcuna correzione, non vi è indicazione delle modifiche delle condizioni relative al periodo dal 21° al 30° anno. Ciò premesso, richiede che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, *"oltre interessi legali moratori e svalutazione monetaria fin dalla prima diffida del 3 ottobre 2020"*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rilevato che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi nel 1988, in via preliminare afferma che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale può pronunciarsi su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; che è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"*; che, con sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Oltre all'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rileva anche l'incompetenza per materia per le seguenti ragioni: i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale; le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie

relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari; i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi. Quanto al merito, precisa che i buoni in controversia appartengono e a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; che per i buoni della serie "Q" emessi su modulo della serie "P", l'art. 5 del DM non disponeva che il timbro apposto sul retro riportasse anche l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, poiché il sistema di calcolo degli stessi rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); che l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti - pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno - appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime, soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal D.M. per la serie "Q"; che la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse; che i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05); che non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, chiede, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia; nel merito, che venga rigettata la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

La ricorrente, in sede di repliche, conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che: il Collegio reputa infondate e non meritevoli di accoglimento le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*; che il

vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica utilità, poiché successivi alla sottoscrizione dei titoli; che l'incompetenza ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore dei BFP laddove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali; che nel caso in esame si sarebbe generato un legittimo affidamento all'atto della sottoscrizione dei BFP, in quanto il buono serie Q/P e due dei tre buoni serie Q non hanno subito modifiche per il rendimento relativo al periodo dal 21° al 30° anno, l'altro buono serie Q, invece, è del tutto privo di indicazioni sui rendimenti relativi al medesimo periodo. In conclusione, ribadisce le istanze già formulate.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente. L'orientamento dei Collegi è quello di ritenere tali rilievi pregiudiziali infondati e, pertanto, da respingere. Quanto alla questione circa l'incompetenza temporale, se è vero che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che *«non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009»*, è altrettanto vero che il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico dei rapporti (sorti nel 1988), ma su una questione che attiene agli effetti finali dello stesso (di certo posteriori al 1° gennaio 2009) ovvero al momento della liquidazione dei titoli (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020 e n. 16744/2020; Collegio di Palermo, decisione n. 17193/2020). Relativamente alla seconda eccezione, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, *«Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta»* rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Si deve rilevare, inoltre, che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente previsto che *«Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta»* rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. Si segnala, altresì, che la *«raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti»* è espressamente qualificata come *«risparmio postale»* dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b) del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che *«nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287»* (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha chiarito che: *«il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili»* (art. 2, 6° comma). Da ciò *«consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F.,*

effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura" (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014; cfr., inoltre, Collegio di Milano, decisioni n. 1307/2013, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisioni n. 5113/2013, n. 1572/2013, n. 226/2013 e n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 52/2013, n. 1868/2012 e n. 2454/2012; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente è titolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente ad altro soggetto qui non intervenuto, dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali trentennali:

- Serie Q n. 000.087, emesso il 30/08/1988, del valore di lire 500.000;
- Serie Q n. 000.081, emesso il 29/06/1988, del valore di lire 1.000.000;
- Serie Q n. 000.108, emesso il 27/10/1988, del valore di lire 1.000.000;
- Serie Q/P n. 000.046 emesso il 07/05/1988, del valore di lire 2.000.000;

Quanto al buono n. *046 della serie Q/P esso risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» [...] i buoni della precedente serie «P» (...). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. In particolare, si constata che il buono riporta sul fronte la rettifica della serie originaria P in Q/P e sul retro una tabella modificativa dei rendimenti fino al ventesimo anno. Quanto all'ultimo decennio di rendimento, ovvero per il periodo dal 21° al 30° anno, si osserva che sul retro dei titoli non risultano modifiche rispetto alle originarie condizioni stampigliate sul buono (*"più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*). Con riguardo a questo ultimo periodo si ritiene, pertanto, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento della cliente in ordine alla validità dei rendimenti come riportati sul titolo e non modificati dall'apposizione delle correzioni sull'originale, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*. Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineando che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo*

*secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)". Si ritiene, pertanto, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica del titolo sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sullo stesso.*

Con riguardo ai buoni nn. ***087, ***081, ***108, si rileva che sono stati emessi nel 1988 su modulistica della serie "Q, istituita con il già richiamato D.M. 13.06.1986: si tratta, pertanto, di titoli sottoscritti in data posteriore all'emanazione del suddetto decreto, per i quali non è stato necessario modificare i rendimenti originariamente riportati, essendosi utilizzati supporti cartacei corretti; con riguardo ai rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno dalla emissione sul retro dei titoli risulta la seguente dicitura: per il ***108, *"dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto"*; per il ***081, *"più lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturate fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; per il titolo ***087, *"più lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturate fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*. In via preliminare, appare utile richiamare i provvedimenti normativi primari e secondari rilevanti ai fini della decisione. Viene anzitutto in considerazione il più volte evocato D.M. 13.06.1986 istitutivo della Serie Q, il cui art. 4 così dispone: *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*. In proposito, si deve evidenziare che le richiamate tabelle devono indicare i rendimenti per il primo ventennio sotto forma sia di tasso d'interesse (cioè, di percentuale), sia di importi in Lire, importi che devono essere capitalizzati di anno in anno e, quindi, sommati al capitale maturato l'anno prima. Per quanto riguarda i rendimenti destinati a maturare nell'ultimo decennio di durata dei buoni, non viene indicata alcuna percentuale, ma solo un importo fisso che si dovrebbe ottenere capitalizzando gli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata del titolo e calcolando sul capitale così ottenuto un interesse annuo del 12%, cioè il tasso massimo previsto per la serie Q. Dall'invariabilità dell'importo fisso bimestrale si evince che nell'ultimo decennio di durata dei buoni il rendimento non è capitalizzabile, in quanto il tasso del 12% è sempre applicato al capitale risultante al termine del primo ventennio. Occorre rilevare che il sopramenzionato decreto non fa menzione di una ritenuta fiscale sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601, il quale disponeva (e tuttora dispone) che *"sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e*

delle altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". Si deve peraltro ricordare che la sopra segnalata esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del D.L. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella L. 17.11.1986, n. 759, il cui art. 1, comma 1, prevede che "agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero". Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa, tra l'altro, che "sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà [cioè, al 6,25%] relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali". Il sopra citato termine del 30.09.1987 è stato poi anticipato al 24.09.1987 dall'art. 7 del D.L. 24.9.1987, n. 391, e quindi ulteriormente anticipato al 31.08.1987. Da ciò consegue che: i buoni emessi fino al 20.09.1986 erano esenti da ritenuta fiscale; quelli emessi dal 21.09.1986 al 31.08.1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al 6,25%) e quelli emessi dopo il 01.09.1987 (come i due buoni in esame) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%. E' necessario altresì sottolineare che le ricordate modifiche alla disciplina fiscale non hanno inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè, degli unici interessi soggetti a capitalizzazione). Il regime della capitalizzazione è stato invece modificato dall'art 7, ultimo comma, del D.M. 23.06.1997, il quale ha previsto che "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria trova fondamento nell'art. 173, comma 1, del D.P.R. 29.03.1973 (Codice postale), il quale - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del D.lgs. 30.07.1999, n. 284 - prevedeva che "le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Si sottolinea, per inciso, che l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 20.02.2020); la costante giurisprudenza di legittimità e dell'ABF, d'altra parte, considera i buoni fruttiferi documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ritenendo che tale natura giuridica sia compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria. Sulla questione in esame, anche con riguardo alla rilevanza degli aspetti fiscali nella prospettiva della competenza per materia dell'ABF, è intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), il quale ha formulato i seguenti principi di diritto: "A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da

provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. “B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”. Più in particolare il Collegio afferma “[...] che dinanzi all’eccezione dell’intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all’investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell’importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l’assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all’art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all’ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell’art. 173 del Codice Postale [...]. In quest’ottica, appare del tutto coerente con l’assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.lgs. 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)”. Da tutto quanto esposto, è fatto conseguire che “[...] può essere senz’altro accolta l’eccezione dell’intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest’ultimo lasso temporale, con l’ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell’emittente [...]”. Contro tale soluzione che riconosce fondate le difese offerte dalla parte resistente, in quanto le somme offerte in sede di liquidazione sono coerenti con la normativa vigente, non vale opporre la tutela dell’affidamento della cliente in ordine al dato testuale risultante dal retro dei titoli. Tale

rilievo merita infatti accoglimento solo con riguardo ai buoni della Serie Q emessi su moduli di serie precedenti, come per il buono n.***046 (cfr. Cass. S.U., n. 13979 del 15.06.2007, la cui argomentazione è stata ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 5674/2013 e n. 6142/2020); non può valere, invece, nel caso in cui, come quello in esame, i buoni della Serie Q siano stati emessi utilizzando moduli corretti, senza necessità di modificare i rendimenti originariamente riportati. In definitiva, come già rilevato da questo Collegio, *“nel caso dei buoni della Serie Q emessi sui moduli corretti, le modifiche dei rendimenti non sono il frutto congiunto di un accordo contrattuale modificativo di quanto originariamente riportato sul modulo e di norme cogenti emanate successivamente alla loro emissione, come nel caso dei buoni della Serie Q/P, ma solo di tali norme e ciò, ad avviso di questo Collegio, impedisce di ritenere che l’affidamento del sottoscrittore sulla lettera della chartula possa ritenersi legittimo e quindi, giuridicamente tutelabile”* (Collegio di Milano, decisione n. 14751/2020). Da ciò consegue che la richiesta relativa ai buoni della serie “Q” deve essere respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso con riguardo al buono della Serie Q/P e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie il ricorso nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA